

**REGOLAMENTO (CE) N. 1315/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2003**

che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate per il sotto-contingente II di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 780/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 780/2003 della Commissione, del 7 maggio 2003, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 780/2003 ha fissato a 17 225 tonnellate il quantitativo del sotto-contingente II per il quale gli importatori riconosciuti possono presentare domande di titoli d'importazione nel periodo dal 1° al 4 luglio 2003. Dato che i titoli d'importazione superano il

quantitativo disponibile, occorre fissare una percentuale di riduzione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 780/2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 780/2003 nel periodo dal 1° al 4 luglio 2003 è soddisfatta a concorrenza del 3,8712 % dei quantitativi richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 8.